

N. \_\_\_\_\_ Sent. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTENZ. N. \_\_\_\_\_  
CRONOL. N. \_\_\_\_\_  
REPERT. N. \_\_\_\_\_  
COMUNICAZ.N. \_\_\_\_\_  
DEP. MINUTA \_\_\_\_\_  
P.M. \_\_\_\_\_

Esente da bollo L.488/99

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Nicola SINISI** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nelle cause, riunite, promosse da:

**SAF COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN**

**CONCORDATO PREVENTIVO**, corrente in Medesano, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CONTI GIORGIO e CODELUPPI LUANA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Via Mazzini 2

- **Attrice** -

*Contro*

**C&C IMPIANTI S.R.L.**, con sede in Cessaniti, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ALTIERI GIUSEPPE del Foro di Vibo Valentia e MOLINARI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Strada Del Conservatorio 15

- **Convenuta** -

*e*

**A.GE.CO.S. S.P.A.**, corrente in Troia, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. TANCREDI GIANPAOLO del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MOSCONI MARZIA in Fidenza, Piazza Repubblica 25

- **Terza chiamata** -

*e*

**CO.GE.CA. & C. S.P.A. UNIPERSONALE**, corrente in Rotondi, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti COCILOVO MARCO del Foro di Benevento e DI MONACO MAURO del Foro di S.M. Capua Vetere, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GASTALDO VALENTINA in Parma, Borgo Antini 3

- **Terza chiamata** -

**OGGETTO:**  
*Subappalto  
Risoluzione per  
inadempimento  
contrattuale*



Cause iscritte ai nn. **4124/2012** e **4881/2012** del Ruolo Generale e poste in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza con trattazione scritta del 10/03/2023

**Per l'attrice:**

"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, in via principale accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il grave inadempimento di C&C Impianti S.r.l. agli obblighi assunti con i contratti di subappalto e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare C&C Impianti S.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati nell'importo di € 300.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in esito al giudizio; sempre in via principale, condannare C&C Impianti S.r.l. alla restituzione degli automezzi, dei macchinari e dei beni di proprietà di Saf Costruzioni S.r.l. di cui in premessa; sempre in via principale, dichiarare che alcuna somma è dovuta a qualunque titolo da Saf Costruzioni S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo nei confronti di C&C S.r.l., sia per quanto attiene ad eventuali oneri e/o spese di custodia e conservazione dei mezzi e dei beni della Saf Costruzioni S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, sia per eventuali crediti che la stessa assume vantare nei confronti di Saf Costruzioni s.r.l. per opere e/o lavori mai realizzati, ed accertare e dichiarare l'illegittima ed abusiva emissione da parte di C&C Impianti S.r.l. delle fatture nn.75 e 76 del 13.07.2012 dell'importo di € 550.758,10 afferenti somme non dovute, per lavori non effettuati, non documentati, non accertati e comunque emesse senza alcuna autorizzazione ed in violazione degli accordi contrattuali, o come meglio.

Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da C&C Impianti S.r.l. nei confronti di Saf Costruzioni S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo in quanto inammissibile, indimostrata, infondata o come meglio; in via subordinata, e salvo rispettoso gravame, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda riconvenzionale, disporre la compensazione fino a concorrenza con il credito vantato da Saf Costruzioni S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo.

Rigettare le domande tutte proposte da Co.ge.ca & C. S.p.A. in quanto improcedibili, anche per mancata adesione al procedimento di mediazione disposto dal Giudice, inammissibili, infondate, indimostrate o come meglio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e contributo forfettario come per legge".

**Per la convenuta:**

".. precisa le conclusioni e si riporta integralmente al contenuto di tutti gli atti e scritti difensivi e di tutti i verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi rassegnate per tutte le motivazioni esposte e il rigetto di ogni richiesta, eccezione e deduzione formulate dalle controparti.

In particolare, si chiede al Sig. Giudice di voler condannare la SAF Costruzioni S.r.l. al pagamento della somma di € 1.300.785,10, oltre interessi e rivalutazione per la causale di cui alla premessa del proprio atto introduttivo; dichiarare la responsabilità solidale di A.GE.CO.S S.p.A. e CO.GE.CA. & C. S.p.A. unipersonale, quali componenti della RTI, che ha affidato in subappalto i lavori alla C & C S.r.l. e, conseguentemente, condannarli, in solido con la SAF Costruzioni S.r.l., al pagamento della somma di € 1.300.785,10, oltre interessi e rivalutazione per la causale di cui alla premessa del proprio atto introduttivo; condannare la SAF Costruzioni S.r.l. al pagamento della somma di € 13.794,00, oltre interessi e rivalutazione per la causale di cui alle premessa del proprio atto introduttivo



relativa alla spese di conservazione e deposito dei mezzi di proprietà della SAF Costruzione S.r.l.

Con condanna alle spese e competenze del giudizio.”

**Per la terza chiamata A.GE.CO.S.:**

“.. precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie richieste, eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni rassegnate dell’interesse della soc.Agecos spa da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte e nel cui integrale accoglimento insiste con avversa condanna alla refusione di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.

Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad ogni avversa nuova deduzione, eccezione, difesa e conclusione.”

**Per la terza chiamata CO.GE.CA.,**

le conclusioni s’intendono precisate come da prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., e cioè:

“1) In via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in parte narrativa ed in parte motiva, la nullità, l’inesistenza e/o l’inefficacia nei confronti dell’ATI A.GE.CO.S. Spa- Co.Ge.Ca & C. Spa e Saf Costruzioni Srl in liquidazione, e singolarmente nei confronti di Co.Ge.Ca & C. Spa - Unipersonale, dei contratti di subappalto tra la C. & C. Impianti Srl e la Saf Costruzioni Srl e, per l’effetto, rigettare le richieste della C.&C. Impianti srl in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto e in diritto;

2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1), dichiarare la responsabilità esclusiva della Saf Costruzioni S.r.l. in liquidazione e il correlativo obbligo di manlevare e tenere indenne la Co.Ge.Ca & C. Spa-Unipersonale da qualsiasi pretesa avanzata dalla C.&C. Impianti srl per i motivi esposti in narrativa;

3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l’inadempimento della Saf Costruzioni s.r.l. in liquidazione degli obblighi su di essa gravanti in forza dei Patti Parasociali del 03.02.2011 e per l’effetto condannarla al pagamento in favore della Co.Ge.Ca & C. Spa-Unipersonale della somma di € 200.000,00, oltre ad una ulteriore somma a titolo di maggior danno, anche eventualmente in solido con la A.GE.CO.S. Spa per inadempimento ai suoi obblighi di mandataria per *culpa in vigilando*, nonché in solido con la C.&C. Impianti Srl per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per aver causato la risoluzione del contratto di appalto con SNAM RETE GAS Spa, oltre alla perdita di immagine e della fiducia a trattare con la p.a., da calcolarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

4) Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all’art.12 dei Patti Parasociali, l’improcedibilità del procedimento arbitrale, nonché la nullità parziale degli artt.4.3 e 4.4 dei Patti stessi, nella parte e per i motivi esposti in narrativa, e per l’effetto condannare la A.GE.CO.S. Spa al pagamento in favore della Co.Ge.Ca & C. Spa- Unipersonale delle spese del procedimento arbitrale, ammontanti ad Euro 18.000,00 per la quota parte da corrispondere all’arbitro da essa nominato, ed Euro 27.500,00 per le spese legali da corrispondere all’Avv. Luigi Signoriello per il patrocinio innanzi al Collegio Arbitrale;

5) Ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della Co.Ge.Ca & C. Spa-Unipersonale alle somme di cui all’art. 4.4 dei Patti Parasociali del 03.02.2011 e per l’effetto condannare la Saf Costruzioni srl in liquidazione al pagamento in suo favore della somma pari ad € 85.532,00 + IVA e la A.GE.CO.S. Spa al pagamento in suo favore della somma pari ad € 184.824,00 + IVA ed accessori di Legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;



6) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.”

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SAF COSTRUZIONI S.r.l. – premesso di aver fatto parte, assieme alla CO.GE.CA. & C. S.p.A. ed alla A.GE.CO.S. S.p.A., del raggruppamento temporaneo d'impresе al quale la SNAM Rete Gas S.p.A. aveva appaltato la costruzione di vari metanodotti in Calabria (peraltro in forza del contratto pubblico n. 7000000176 del 3 marzo 2011, non di autonomi e distinti contratti, come erroneamente indicato dall'attrice) – ha domandato il risarcimento del danno e la risoluzione per inadempimento dei *quattro* subappalti, stipulati nel 2011 con la C&C IMPIANTI S.r.l. per i cantieri Motta, Domodossola, Acquaformosa e San Pietro, deducendo che quest'ultima non aveva ultimato i lavori nel termine pattuito (il 10/04/2012 per il cantiere di Motta il 31/03/2012 per gli altri); nonché la restituzione delle attrezzature allora consegnate alla convenuta per eseguire le opere subappaltate.

Costituitasi in giudizio, la C&C IMPIANTI S.r.l. principalmente ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo di aver adempiuto le obbligazioni contrattuali; in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento del corrispettivo residuo di € 1.300.785,10 in solido con le altre due società facenti parte del R.T.I. - che pertanto ha chiamato in causa - oltreché delle spese di custodia dei beni da restituire, pari a € 13.794,00 (crediti, rispetto ai quali l'attrice ha domandato l'accertamento negativo).

La terza chiamata A.GE.CO.S. S.p.A. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dalla C&C, deducendo l'inefficacia relativa dei subappalti, in quanto stipulati dalla SAF COSTRUZIONI anziché dalla stessa A.GE.CO.S., capogruppo del R.T.I. .

A sua volta, la terza chiamata CO.GE.CA. S.p.A. ha eccepito la nullità dei subappalti per violazione dell'art.21 l. 646/1982, in quanto stipulati per importi maggiori di quello, pari ad € 800.000,00, autorizzato dalla committente pubblica SNAM Rete Gas e, comunque, superiori al limite previsto, all'epoca, dall'art. 118 D.lgs. 163/2006; altresì ha dedotto che la SAF COSTRUZIONI, omettendo il pagamento dei contributi previdenziali dei propri dipendenti e subappaltando opere per importi maggiori di quelli autorizzati, aveva dato causa alla *risoluzione del contratto d'appalto* - avvenuta il 7 novembre 2012 per effetto



dell'invocazione, da parte della committente, della clausola risolutiva espressa, prevista dagli artt.58 del Capitolato Generale e 13.2 del contratto – e così violato gli artt. 3.2 e 6.2 dei Patti Parasociali del 3 febbraio 2011.

In via riconvenzionale, pertanto, ha chiesto di condannare l'attrice al pagamento della penale di € 200.000,00 prevista dall'art.7 dei Patti Parasociali, oltre al risarcimento del maggior danno, in solido con la A.GE.CO.S., inadempiente agli obblighi di vigilanza in qualità di mandataria del R.T.I., e con la C&C ai sensi dell'art.2043 c.c.

Inoltre, ha chiesto condanna delle altre due società del R.T.I. a pagare le somme previste dagli artt.4.3 e 4.4 dei Patti Parasociali (previa declaratoria di nullità parziale dei medesimi), pari ad € 85.532,00 ed € 184.824,00, derivanti dalla ripartizione interna del corrispettivo della commessa pubblica.

Infine, ha domandato la declaratoria di nullità della clausola compromissoria di cui all'art.12 dei Patti Parasociali e, quindi, la condanna della capogruppo A.GE.CO.S. alla refusione delle spese del procedimento arbitrale nelle more instaurato, pari ad € 18.000,00 per il compenso degli arbitri ed € 27.500,00 per l'onorario del difensore.

Parallelamente, la SAF COSTRUZIONI ha instaurato il procedimento R.G. 4881/2012 per domandare l'accertamento negativo del credito di € 550.785,10 portato dalle fatt.75 e 76 del 13/07/2012, che la C&C ha sostenuto rientrare nel corrispettivo contrattuale già richiesto nel giudizio R.G. 4124/2012.

Riuniti i procedimenti, la causa ha subito più volte rinvii su richiesta delle parti, per consentire la definizione del concordato preventivo al quale, nel frattempo, l'attrice è stata sottoposta, nonché l'esperimento della mediazione delegata dal giudice, conclusasi negativamente con la mancata partecipazione della CO.GE.CA.

Indi, l'ing.Alessandro Spallanzani ha espletato la C.T.U., ammessa su richiesta dall'attrice, volta a ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti, con relazione depositata il 9 marzo 2018.

La causa, dapprima posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 30/06/2020, con l'ordinanza del 4 gennaio 2021 è stata rimessa in istruttoria per assumere le prove orali dedotte dall'attrice e dalla convenuta nelle



rispettive memorie ex art.183 sesto comma c.p.c., avvenuta all'udienza del 1° dicembre 2022, con escussione dei testimoni Pierluigi Campanelli e Antonio Chiarella.

All'esito, l'attrice ha insistito per l'escussione di altri due testimoni e per la rinnovazione della consulenza, mentre la convenuta ha chiesto rinvio per escutere altri testimoni a prova diretta ed il Chiarella a prova contraria, insistendo altresì nella propria istanza di esibizione documentale.

Con ordinanza del 29/12/2022, questo Giudice, ritenuta la causa ormai matura per la decisione, ha rinviato all'udienza a trattazione scritta del 10/03/2023, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.

Preliminarmente, vanno respinte le istanze istruttorie, anche in punto di C.T.U, in cui la difesa dell'attrice ha insistito alla scorsa udienza, dovendosene constatare l'irrelevanza e la superfluità ai fini della decisione che si va ad adottare, non essendosi rivelate decisive, a tale scopo, neppure le testimonianze già assunte (di cui alcune contraddette dalla documentazione offerta dalle parti) e la C.T.U. espletata.

Pertanto, la causa va decisa nel suo attuale stato d'istruzione muovendo dalle domande che la SAF COSTRUZIONI ha formulato nei confronti della C&C.

Per prima cosa, rileva il Tribunale che la domanda di risoluzione dei subappalti non è stata riproposta nelle conclusioni precisate alla scorsa udienza, deve quindi intendersi implicitamente rinunciata. Ad ogni modo, l'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto d'appalto n. 7000000176 del 3 marzo 2011 (docc. 1 e 2 CO.GE.CA.) ha già determinato, in automatico, anche quella dei subappalti, essendo questi "contratti derivati" funzionalmente collegati al primo (v. Cass 21 ottobre 2021, n. 29485), senza la necessità di una pronuncia di risoluzione giudiziale.

Quanto, poi, alla domanda risarcitoria, va rigettata per le ragioni che seguono.

Secondo l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n.13533 del 30 ottobre 2001, sul creditore che agisce per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento grava l'onere di allegare quest'ultimo: per assolvere l'onere, quindi, è necessario descrivere in modo *puntuale* le specifiche circostanze integranti l'inadempimento (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10141, e 16 marzo 2018, n. 6618).



Tale onere di specifica allegazione non è stato assolto dalla SAF COSTRUZIONI, la quale, come correttamente ha osservato la difesa della convenuta, si è limitata, a pag.6 dell'atto di citazione, ad elencare in modo astratto e generico i lavori che la subappaltatrice non avrebbe eseguito per tempo: gabbionate, palizzate, ripristini di strade, completamento della protezione elettrica, sistemazione delle opere costruite in maniera non conforme, ripristini in linea (riprofilatura, ripristino recinzioni, ripristino strade private, etc.), consegna della documentazione relativa alla qualità e delle lettere liberatorie dei proprietari interessati dalle lavorazioni.

L'attrice, tuttavia, non ha ulteriormente circostanziato, entro le preclusioni assertive, le proprie allegazioni, indicando, per ciascuno dei quattro contratti di subappalto stipulati con la convenuta, quali fossero, di preciso e in concreto, le gabbionate non realizzate, le strade non ripristinate, le opere costruite in modo difforme, e così via.

Se ciò comporta, in via assorbente, il rigetto della domanda, per completezza va osservato che le opere/interventi elencati dall'attrice non appaiono, comunque, rientrare nelle prestazioni delle quali la committente aveva autorizzato il subappalto, invero limitate alla *"esecuzione di parte delle attività riguardanti apertura pista di lavoro, taglio piante, lavori in CLS, trasporto e sfilamento tubazioni, assistenza ai collegamenti di linea"* (v. l'autorizzazione prot.11088 del 5 maggio 2011, acclusa alla consulenza).

In corso d'opera, è stata chiesta ed ottenuta, per le opere subappaltate, soltanto la proroga del termine e l'aumento del corrispettivo, mentre *l'oggetto è rimasto immutato* nei termini sopra indicati (a riscontro si palesa sufficiente leggere le successive autorizzazioni prodotte dalla A.GE.CO.S. come docc. 14, 21 e 25).

Di conseguenza, la convenuta non può reputarsi inadempiente per la (asserita) mancata esecuzione di *opere non autorizzate dalla stazione appaltante*, dovendosi predicare, rispetto alle medesime, la nullità parziale dei subappalti: si rimanda, sul punto, alle considerazioni che verranno svolte a proposito della domanda riconvenzionale della C&C, avente ad oggetto il pagamento del compenso residuo.

Fondata è, per contro, la richiesta dell'attrice volta alla restituzione dei beni mobili di sua proprietà (elencati a pag.7 dell'atto di citazione), consegnati alla convenuta per l'esecuzione dei subappalti: quest'ultima, infatti, non ne ha contestato la proprietà né, in



quanto tale, il diritto alla restituzione, avendo unicamente preteso il rimborso delle spese di custodia, proponendo in questa sede un'apposita domanda riconvenzionale.

Orbene, per quanto le parti non abbiano qualificato giuridicamente il rapporto (ma ciò non impedisce che il giudice, dovendo decidere secondo diritto, ne dia una qualificazione autonoma), non vi è dubbio che la SAF COSTRUZIONI, consegnando gratuitamente alla C&C le attrezzature per eseguire le opere subappaltate, abbia concluso con quest'ultima un *contratto di comodato*, strumentale e funzionale ai subappalti: pertanto, scioltisi questi ultimi per effetto della risoluzione dell'appalto principale ed essendo, quindi, cessata la necessità di servirsi della cosa, va riconosciuto, ai sensi degli artt.1803 e 1807 c.c., l'obbligo della convenuta di restituire le attrezzature a suo tempo ricevute.

Passando ora alle domande riconvenzionali della C&C, va respinta quella spiegata nei confronti dell'attrice, relativa al rimborso delle spese di custodia, pari ad € 13.794,00.

A ben guardare si tratta di spese non documentate né puntualmente descritte; ad ogni modo, qualificato *ut supra* il rapporto, l'art.1808 c.c. non riconosce al comodatario il diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, se non per quelle *straordinarie* di conservazione, laddove rivestano carattere necessario ed urgente (ma non è questo il caso, dal momento che, come si è visto, la convenuta non ha offerto alcuna allegazione né produzione in merito alle asserite spese di custodia).

Analogamente va rigettata la domanda volta al pagamento del corrispettivo residuo dei contratti di subappalto, indicato nella somma di € 1.300.785,10 (comprensivo dell'importo portato dalle fatt. 75 e 76 del 13/07/2012).

Premesso che il cit.contratto n.7000000176 del 3 marzo 2011, stipulato dalla SNAM Rete Gas S.p.A. ha con il R.T.I. aggiudicatario, senz'altro configura un appalto pubblico di lavori (profilo incontrovertito tra le parti e rispetto al quale non vi è alcun margine d'incertezza), va osservato che l'art.21 l. 646/1982 sanziona penalmente "*chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente*".

Sul piano civile, allora, dalla norma si ricava che l'autorizzazione amministrativa assurge a condizione di validità del contratto di subappalto di opera pubblica (in questo senso,



Trib. Salerno, 5 ottobre 2009); la sua assenza, comporta *nullità* del *subappalto*, per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 primo comma c.c. (per tutte: Cass. 18 febbraio 2008, n. 3950).

Tale normativa, peraltro, comporta il rigetto sia dell'azione di adempimento che di un'eventuale azione di ingiustificato arricchimento da parte del subappaltatore, così come di ogni eventuale azione di ripetizione d'indebito delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo del subappalto non autorizzato (in questi termini, Corte d'Appello di Bari 10 maggio 2021, n. 882).

Da tali principi, discende la nullità (parziale) dei quattro subappalti conclusi tra la SAF COSTRUZIONI e la C&C, nella parte in cui hanno previsto un compenso, in tutto, di € 3.798.000,00, maggiore di quello, da ultimo esteso ad € 800.000,00 con l'autorizzazione prot. 105 del 13/02/2012 (doc. 14 A.GE.CO.S.), autorizzato dalla stazione appaltante.

Di conseguenza, il maggior compenso contrattuale previsto dalle parti va *sostituito di diritto*, in forza del meccanismo previsto dagli artt.1339 e 1419 secondo comma c.c., con quello minore autorizzato dalla stazione appaltante: invero, l'autorizzazione in discorso, essendo un provvedimento amministrativo che fissa, con carattere cogente, i criteri ed i limiti per il ricorso al subappalto (dando attuazione a quelli in astratto previsti dalla legge), si qualifica essa stessa come norma imperativa, tale da sostituire automaticamente la clausola difforme (secondo i principi espressi, in altri contesti, da Cass. 19 febbraio 1996, n. 1266, e 21 dicembre 1994, n. 11032).

In contrario, non rileva l'ipotetico contrasto con il diritto dell'Unione Europea dell'abrogato art.118 d.lgs. 163/2006, nella parte in cui pone un limite massimo al valore delle opere subappaltabili: come correttamente ha osservato la difesa CO.GE.CA., la nullità in esame deriva, infatti, dalla stipulazione in quanto tale di un corrispettivo maggiore di quello autorizzato, in violazione dell'art.21 l. 646/1982, a prescindere dal fatto che quel corrispettivo superi o meno anche il limite fissato dall'art.118 cit.

Ciò chiarito, è *incontroverso* che la convenuta abbia già ricevuto, dall'attrice, un pagamento parziale di complessivi € 1.480.000,00 (circostanza che la C&C ha affermato a pag.11 della comparsa di costituzione e che la SAF COSTRUZIONI non ha specificamente contestato): tale somma, già di per sé, eccede quella autorizzata dalla committente/appaltante nel massimo di € 800.000,00, sicché, in forza dei principi



appena enunciati, alla C&C non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma per le prestazioni del subappalto, anche a volerle ritenere effettivamente ed esattamente eseguite.

Venendo infine alle domande riconvenzionali della terza chiamata CO.GE.CA., le stesse vanno tutte respinte per le seguenti ragioni, che assorbono ogni altro profilo.

Con riguardo a quella risarcitoria spiegata a vario titolo nei confronti della SAF COSTRUZIONI, della A.GE.CO.S. e della C&C, basti osservare che è *mancata qualsivoglia specifica allegazione del danno concretamente patito* per la risoluzione anticipata dell'appalto: lacuna assertiva certamente non colmabile attraverso la liquidazione equitativa ex art.1226 c.c., la quale comunque presuppone che la parte interessata dimostri *l'esistenza* del danno (per tutte: Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889).

La terza chiamata ha, poi, chiesto di dichiarare la nullità della clausola compromissoria istituita all'art.12 dei Patti Parasociali stipulati tra le imprese del R.T.I. il 3 febbraio 2011.

Tuttavia la domanda, che funge da *presupposto* per esaminare nel merito le rimanenti domande riconvenzionali, è improponibile, poiché tra la A.GE.CO.S. e la CO.GE.CA. pacificamente è già stato avviato un procedimento arbitrale inerente ai Patti Parasociali (docc. da 7 a 10 CO.GE.CA.), in cui peraltro la CO.GE.CA. ha già eccepito la nullità della citata convenzione d'arbitrato.

Se così è, l'art.819-ter terzo comma c.p.c. dispone che, in pendenza del procedimento arbitrale, non possono proporsi all'autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, sicché una domanda giudiziale di tal sorta può essere proposta solo quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa (in questi termini, Cass. 28 maggio 2019, n. 14476, v. anche Cass. 7 aprile 1997, n. 3001).

Essendo improponibile la domanda di nullità della clausola compromissoria, non possono essere esaminate nel merito neanche le altre domande riconvenzionali spiegate dalla CO.GE.CA., volte al pagamento della penale di cui all'art.7 dei Patti Parasociali ed al versamento derivante dall'ipotizzata nullità parziale degli artt.4.3 e 4.4.

Premesso che la convenzione di arbitrato va interpretata estensivamente (art.808-*quater* c.p.c.), si tratta appunto di questioni che rientrano nell'ambito del citato art.12



dell'accordo, che sottopone all'arbitrato rituale di diritto ogni controversia insorta tra le società del Raggruppamento *"in relazione al presente Atto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione"* (doc. 4 CO.GE.CA.).

Rispetto a tali domande, allora, ai sensi dell'art.819-ter, primo comma, c.p.c. (cfr. anche l'art.817 c.p.c.), per effetto della citata convenzione d'arbitrato il Tribunale risulta incompetente, dovendosi notare che l'esistenza della clausola compromissoria - e quindi, implicitamente, l'incompetenza del Tribunale - è stata dedotta dalla stessa CO.GE.CA..

Manifestamente improponibile, altresì, è la domanda con cui la CO.GE.CA. ha chiesto di condannare l'A.GE.CO.S. alla refusione delle spese di arbitrato: la regolamentazione delle spese di lite, infatti, può essere effettuata solo nell'ambito - ed a definizione - del procedimento - in questo caso, di arbitrato rituale - a cui le spese si riferiscono, e non può formare l'oggetto di un autonomo giudizio (cfr. Cass. 15 maggio 2007, n. 11197, 15 giugno 2005, n. 12859, e 26 ottobre 1999, n. 12024).

Venendo infine alle spese della presente controversia, la reciproca soccombenza - tranne che per la domanda restitutoria dell'attrice, a cui però la convenuta di per sé non si è opposta - e la particolarità dei rapporti intercorsi tra le parti costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle interamente ai sensi dell'art.92 c.p.c., tranne che per le spese sostenute dall'A.GE.CO.S., la quale non ha proposto domande riconvenzionali e che ha visto respinte quelle spiegate nei suoi confronti dalla C&C e dalla CO.GE.CA.

Pertanto, le spese della terza chiamata A.GE.CO.S. - liquidate in dispositivo secondo i parametri medi applicabili per valore del D.M. 55/2014, tenuto conto delle maggiorazioni previste dall'art. 6 del decreto, per la sola attività effettivamente svolta (fase decisoria), avendo l'avv.TANCREDI domandato la distrazione delle spese ed essendo egli subentrato al precedente difensore il 14/11/2017 - seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché vanno poste a carico solidale della C&C e dalla CO.GE.CA.

Da ultimo, le spese della C.T.U. vanno definitivamente poste a carico solidale dell'attrice e della convenuta, essendo la consulenza stata disposta per ricostruire i rapporti di dare e avere tra quelle due sole parti.

**P. Q. M.**



pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, così decide:

- condanna la C&C IMPIANTI S.R.L. a restituire immediatamente alla SAF COSTRUZIONI S.R.L. in LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO la benna vagliante; il forno CIA scalda elettrodi; i due trattori gommati Pipe Welder completi di saldatrici; i due curvatubi per diametri vari; i nove tubi da fosso di vari diametri, gli otto piatti di prova di vari diametri e il cassone in lamiera, forniti alla convenuta per eseguire i subappalti;
- rigetta le restanti domande dell'attrice, assolvendo la convenuta da ogni correlativa pretesa;
- rigetta le domande riconvenzionali della C&C IMPIANTI S.R.L., assolvendo l'attrice e le terze chiamate da ogni correlativa pretesa;
- rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria della CO.GE.CA. & C. S.P.A. Unipersonale, assolvendo le altre parti da ogni correlativa pretesa;
- dichiara improponibili le domande riconvenzionali della CO.GE.CA. & C. S.P.A. Unipersonale inerenti alla nullità della clausola compromissoria ed alla refusione delle spese di arbitrato;
- per l'effetto dichiara, riguardo alle restanti domande riconvenzionali della CO.GE.CA. & C. S.P.A. Unipersonale, l'incompetenza del Tribunale in ragione della convenzione d'arbitrato di cui all'art.12 dei Patti Parasociali del 3 febbraio 2011;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, fuorché quelle sostenute dall'A.GE.CO.S. S.P.A., rispetto alle quali condanna la C&C IMPIANTI S.R.L. e la CO.GE.CA. & C. S.P.A. Unipersonale, in solido tra loro, a rifondere all'A.GE.CO.S. S.P.A. le spese di lite, che liquida in € 10.417,00, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale dell'attrice e della convenuta.
- Ordina alla Cancelleria la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla sussistenza del reato previsto e punito dall'art.21 l. 646/1982.

Parma, lì 22 giugno 2023

Il Giudice  
Dott. Nicola Sinisi





Arbitrato in Italia

